



AFS SPA V. CAVALLOTTI, 46 SESTO F.NO


ALLEGATO 1

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

D. LGS. N. 231 DEL 2001


PARTE SPECIALE

**Approvato dall'Amministratore Unico
con determina n° 10 del 29/04/2022**


| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Indice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | SCOPO DELLA PARTE SPECIALE | 4 |
| 2. | REGOLE E PRINCIPI GENERALI | 4 |
| 3. | PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARI | 5 |
| | 3.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 6 |
| | 3.2 AREE SENSIBILI | 9 |
| | 3.3 REGOLE SPECIFICHE | 10 |
| | 3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 11 |
| 4. | DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 11 |
| | 4.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 11 |
| | 4.2 AREE SENSIBILI | 14 |
| | 4.3 REGOLE SPECIFICHE | 14 |
| | 4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 16 |
| 5. | DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI | 16 |
| | 5.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 16 |
| | 5.2 AREE SENSIBILI | 17 |
| | 5.3 REGOLE SPECIFICHE | 17 |
| | 5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 6. | REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI | 18 |
| | 6.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 18 |
| | 6.2 AREE SENSIBILI | 19 |
| | 6.3 REGOLE SPECIFICHE | 22 |
| | 6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 24 |
| 7. | DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 24 |
| | 7.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 24 |
| | 7.2 AREE SENSIBILI | 24 |
| | 7.3 REGOLE SPECIFICHE | 25 |
| | 7.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 26 |
| 8. | REATI AMBIENTALI | 26 |
| | 8.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI | 26 |
| | 8.2 AREE SENSIBILI | 27 |

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|----------------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | <i>Aggiornamento</i> |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | <i>Ultimo accesso 29/04/2022</i> |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 8.3 | REGOLE SPECIFICHE | 27 |
| 8.4 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 28 |
| 9. | APPENDICE | 28 |

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

1. SCOPO DELLA PARTE SPECIALE

Lo scopo della presente Parte Speciale è indicare le regole che informano le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed a fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali interessate che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle *policy* e alle procedure aziendali, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

Le eccezioni a tali regole che si dovessero ritenere indispensabili per esigenze aziendali dovranno sempre essere documentate, e delle stesse dovrà essere sempre avvertito senza indugio l'Organismo di Vigilanza.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:


- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni ricomprese nelle Aree Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei reati, rispetta i seguenti principi:

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

- tutti i Destinatari che intrattengono per conto della Società rapporti con terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:


- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extra-budget* e dai processi di monitoraggio delle operazioni relative alle Aree Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- il potere dei singoli procuratori di sub-delegare parte delle proprie attribuzioni per mezzo di procura è limitato a singoli atti e nei confronti di figure apicali.

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

3. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Al fine di prevenire la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come meglio definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dall'art. 24, dall'art. 25, dall'art. 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e dall'art. 25-decies del Decreto.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

3.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri. Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)


Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)


Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986)

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)


Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)


La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3.2 AREE SENSIBILI

Si identificano di seguito, a titolo non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste maggiormente il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

- Servizio di consegna dei prodotti e altri servizi;
- Informazione;
- Gestione servizi culturali, bibliotecari e connessi;
- Finanziario e contabile - ciclo attivo;
- Finanziario e contabile - ciclo passivo;
- Approvvigionamento prodotti;
- Acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali;
- Assunzione del personale;
- Formazione del personale;
- più in generale, tutte le attività di *gestione dei rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione in senso lato intesa* (Amministrazione Finanziaria, Istituti previdenziali, Ministeri, Regioni, Commissione Europea, ecc.), ivi compresa la *gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali*.

3.3 REGOLE SPECIFICHE


La Società vieta di:

- effettuare o promettere elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. la promessa di assunzione) a funzionari pubblici in senso lato intesi (es. incaricati di effettuare i controlli sul rispetto della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- accettare per sé, o altri, offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Società;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole adottate dalla Società;
- riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo e/ oggetto di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società private per fare compiere loro o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- assumere comportamenti che, sebbene non tali da integrare di per sé il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., possano potenzialmente condurre alla commissione del reato medesimo.

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative in senso lato intese devono partecipare almeno due soggetti appartenenti alla Società a ciò espressamente delegati.

È fatto altresì divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|----------------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | <i>Aggiornamento</i> |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | <i>Ultimo accesso 29/04/2022</i> |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di chiedere ed ottenere contributi/finanziamenti pubblici (comunitari e nazionali);
- porre in essere dolosamente qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni statali o comunitarie.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

4. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Al fine di prevenire la commissione di reati definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-bis e 25-novies del Decreto.

4.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:


Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.


La distinzione tra il danneggiamento di dati (punito dall'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

La norma prevede un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.


Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente,

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro come ad esempio l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633)


La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

4.2 AREE SENSIBILI

Si identificano di seguito, a titolo non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste maggiormente il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

- *Gestione della strumentazione informatica aziendale.*

4.3 REGOLE SPECIFICHE

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

L'utilizzo della strumentazione informatica è consentito solo per finalità di adempimento delle mansioni lavorative affidate ad ogni Utente che sia al contempo Destinatario del Modello in base al rapporto in essere, e comunque per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi aziendali.

È inoltre previsto che:

- i profili Utente dei dipendenti sono standard, prevedono le stesse abilitazioni e permettono l'accesso attraverso connessione protetta ed autenticazione personale;
- ogni profilo Utente è utilizzato previo inserimento di credenziali univoche ed individuali (*username* e *password*). Ciascun dipendente può accedere solo alla propria area di competenza per adempiere ai compiti assegnati; le impostazioni di sistema richiedano l'aggiornamento periodico delle *password*, almeno ogni tre mesi;
- le credenziali di autenticazione non utilizzate da più di sei mesi sono disattivate, salvo il rilascio di apposita autorizzazione per le sole esigenze di gestione tecnica;
- gli *asset* informatici della Società risultano tracciati;
- i documenti aziendali sono sottoposti a registrazione ed a classificazione e sono memorizzati in maniera tracciabile, al fine di garantirne l'autenticità e l'affidabilità;
- la protezione da *software* pericoloso e da attacchi esterni è attuata attraverso il *firewall*, appositi *software antivirus* e *antispam*;
- la protezione fisica delle attrezzature informatiche in dotazione è garantita dalle misure di sicurezza adottate nei locali degli uffici;
- i controlli sullo stato di attivazione delle licenze *software*, ivi compresi gli *antivirus*, e sui relativi contratti e licenze d'uso sono eseguiti dal consulente esterno della Società;
- gli apparecchi di proprietà personale dell'Utente quali computer portatili, telefoni cellulari, agende palmari (PDA), hard disk esterni, penne USB, lettori musicali o di altro tipo, fotocamere digitali, ecc. non potranno essere collegati ai computer o alle reti informatiche aziendali, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società;
- non è consentito rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware;
- non è consentito installare autonomamente programmi informatici, *software* ed ogni altro applicativo non autorizzato espressamente dalla Società.


È fatto inoltre obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente i prodotti *software* forniti dall'azienda;

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare *software* le cui licenze d'uso non siano state acquistate dalla Società;
- duplicare *software* tutelati dal diritto d'autore;
- distribuire *software* tutelati dal diritto d'autore;
- concedere in uso *software* tutelati dal diritto d'autore.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati, devono rispettarsi i protocolli di seguito descritti:

- la Società nel momento in cui procede all'acquisto di *software* tutelati dal diritto d'autore, deve verificare il numero delle licenze necessarie a soddisfare le esigenze aziendali;
- quando viene acquistato un *software* tutelato dal diritto d'autore, la Società deve verificare che siano acquisite le licenze d'uso nel numero contrattualmente stabilito;

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

- l'utilizzatore del *software* nel momento della sua installazione su postazioni aziendali deve verificare che si tratti di un prodotto originale con regolare licenza d'uso.

La Società ha poi definito la struttura organizzativa dei soggetti con attribuzioni ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR).

La Società ha identificato all'interno del Registro del Titolare e del Registro del Responsabile del trattamento i dati trattati, le relative operazioni di trattamento, nonché gli strumenti elettronici utilizzati per l'elaborazione degli stessi.

Sono stati analizzati i rischi di distruzione e di perdita di dati, nonché i rischi di accessi non autorizzati ed i rischi di natura logica e fisica: in corrispondenza di ogni rischio la Società ha identificato le misure di protezione relative.

Sono altresì stati analizzati i rischi di distruzione e di alterazione dei dati ed i rischi di eventi incidentali ai danni dei sistemi informatici aziendali: in corrispondenza di ogni rischio viene riportato l'elenco delle contromisure adottate e relative sia a procedure aziendali sia a strumenti informatici.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

5. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Al fine di prevenire la commissione di reati definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del Decreto.

5.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:

Ricettazione (art. 648 c.p.)


Vi incorre, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Vi incorre, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter c.p.);

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti nonché chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro (640-ter c.p.)

La norma come già sopra descritto si riferisce nella fattispecie all'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.


Ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

5.2 AREE SENSIBILI

Si identificano di seguito, a titolo non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

- *Processo amministrativo-contabile;*
- *Ricezione e controllo merce;*
- *Finanziario e contabile - ciclo attivo;*
- *Finanziario e contabile - ciclo passivo;*
- *Bilancio.*

5.3 REGOLE SPECIFICHE

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Si ricorda che il D.Lgs. n. 231 del 2001 impone di prestare particolare attenzione ai processi ausiliari, in particolare prevedendo modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano idonee ad impedire la commissione dei reati considerati (così l'art. 6, lett. c, del Decreto).

Nella gestione della liquidità e contabilità si prevede:

- che tutte le transazioni siano tracciabili e verificabili *ex post* tramite adeguati supporti documentali, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010;
- la verifica della corrispondenza tra contratti stipulati, fatturazioni e pagamenti, con attenzione anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali e alla destinazione dei finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti;
- il divieto di gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- il divieto di effettuare pagamenti in contanti per somme superiori ad € 500,00.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

6. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Al fine di prevenire la commissione di reati definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.


6.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali. Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.


Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.


Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|----------------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | <i>Aggiornamento</i> |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | <i>Ultimo accesso 29/04/2022</i> |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000)


La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 – quater del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

6.2 AREE SENSIBILI


Si identificano di seguito, a titolo non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

- *Processo amministrativo-contabile;*
- *Finanziario e contabile - ciclo attivo;*
- *Finanziario e contabile - ciclo passivo;*
- *Bilancio.*

6.3 REGOLE SPECIFICHE

Ogni funzione aziendale coinvolta deve comportarsi in modo conforme ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È fatto pertanto divieto di rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali dati incompleti o mendaci, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|----------------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | <i>Aggiornamento</i> |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | <i>Ultimo accesso 29/04/2022</i> |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Ogni funzione aziendale coinvolta deve osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A tal fine è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre i beni sociali dalla loro destinazione e/o ripartirli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Ogni funzione aziendale coinvolta deve assicurare il corretto funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di controllo e revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci.


Ogni funzione aziendale coinvolta deve effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

A tal fine è fatto divieto di:

- esporre nelle comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore fatti non corrispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Inoltre, nella gestione dei rapporti con i privati e con le controparti commerciali sono rispettati i seguenti principi di controllo preventivo:

- le operazioni contabili sono perfettamente tracciabili, nel pieno rispetto delle procedure contabili disposte dalla Società;
- sono vietate operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca dell'assetto societario (proprietà) e/o dei reali beneficiari dell'operazione;
- la scelta delle controparti contrattuali con cui la Società intende instaurare rapporti commerciali e/o finanziari è preceduta da alcune verifiche relative ai requisiti di onorabilità e professionalità della controparte. In particolare, in relazione ai nuovi fornitori, la Società deve verificare: l'esistenza della società fornitrice e la sua operatività anche tramite visura camerale; che il valore/prezzo dei beni sia congruo; che l'oggetto attività del fornitore sia coerente con prestazioni fatturate; la qualità dell'interlocutore del fornitore ed il ruolo ricoperto.

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

7. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di prevenire la commissione di reati definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto.

7.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.): vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.


La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

7.2 AREE SENSIBILI

Si identificano di seguito, a non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

- *Salute e sicurezza del personale;*
- *Preparazioni galeniche.*

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

7.3 REGOLE SPECIFICHE


La Società attua regole operative consolidate.

Sono stati formalizzati ed implementati i documenti richiesti per l'adempimento delle norme antinfortunistiche quali il piano di emergenza, il Documento di valutazione dei Rischi ("DVR"), i registri e le evidenze dei corsi di formazione, il piano di sorveglianza sanitaria ed i verbali delle prove di evacuazione organizzate.

Tutta la documentazione è archiviata presso gli uffici dell'RSPP.

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

7.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-septies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

8. REATI AMBIENTALI

Al fine di prevenire la commissione di reati definiti in rubrica, oltre al rispetto della Legge, del Codice Etico, dei regolamenti, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali, è vietato porre in essere condotte tali da integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.


8.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato che potrebbero interessare la Società:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

8.2 AREE SENSIBILI

Si identificano di seguito, a titolo non esaustivo, le attività della Società, come meglio specificate nell'Allegato 2 del Modello 231, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione delle fattispecie di reato previste nel presente capitolo:

- *Gestione rifiuti speciali pericolosi;*

8.3 REGOLE SPECIFICHE

La Società si è dotata di procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli impatti ambientali per le specifiche attività che esercita e, per lo smaltimento dei rifiuti, si avvale di una società qualificata per lo smaltimento. Nel contratto è previsto il ritiro del rifiuto presso la sede e/o le unità operative ed il rilascio della copia del formulario di identificazione rifiuto.

La Società tratta le seguenti tipologie di rifiuti.

Propri rifiuti

Derivanti essenzialmente dall'attività di ufficio (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cartucce e toner esauriti per fotocopiatrici, stampanti e fax e parti di esse, neon e tubi fluorescenti esauriti, materiale cartaceo riservato e non, comprendente altresì i supporti d'archivio da avviare alla distruzione, ed attrezzatura elettronica obsoleta da avviare allo smaltimento).


Detti rifiuti sono raccolti in contenitori per la raccolta dei rifiuti d'ufficio ed eliminati non usando i normali cestini ed i cassonetti per i rifiuti urbani, ma affidandoli ad operatori autorizzati al trasporto e allo smaltimento con compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti ad ogni prelievo.

Derivanti dal servizio di autoanalisi-stick pungiti con ago auto-retrattile e strisce reattive

Detti rifiuti speciali, a rischio infettivo, sono raccolti in appositi contenitori seguendo le indicazioni delle circolari di Federfarma e poi smaltiti tramite smaltitore professionale autorizzato di cui viene controllata l'autorizzazione, con compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti ad ogni prelievo, compilazione del registro di carico e scarico, e dichiarazione Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.u.d.).

Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro sono utilizzati guanti certificati per il maneggio degli aghi.

Test rapidi e vaccinazioni Covid-19

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|---------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | Aggiornamento |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | Ultimo accesso 29/04/2022 |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

I rifiuti derivanti dall'esecuzione di test rapidi o vaccinazioni Covid-19 presso la farmacia sono smaltiti tramite smaltitore professionale autorizzato con le modalità descritte al punto precedente.

Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti

Detti rifiuti speciali non pericolosi vengono raccolti in appositi contenitori in ciascuna sede di vendita ed annualmente smaltiti mediante conferimento come rifiuti speciali non pericolosi a trasportatori autorizzati, di cui viene controllata l'autorizzazione, con compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti ad ogni prelievo.

Rifiuti raccolti dai cittadini

Derivanti dalla raccolta di prodotti farmaceutici usati.

La raccolta e smaltimento avviene da parte di società qualificata a mezzo di propri dipendenti. I dipendenti della Società provvedono solo alla messa a disposizione dei contenitori vuoti e alla loro chiusura e sostituzione quando sono pieni.


8.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-undecies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

9. APPENDICE

Nella presente Parte Speciale non sono previsti schemi di controllo specifici volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto in quanto:

- alcuni reati previsti nel Decreto sono stati considerati *non rilevanti* in considerazione di attività e finalità statutarie (come ad esempio i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis del Decreto; i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del Decreto; il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25-quater.1 del Decreto; i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto; i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto; i reati di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies del Decreto; i reati che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva di cui all'art. 12, L. n. 9 del 2013; i reati transnazionali di cui all'art. 10 L. n. 146 del 2006);
- altri reati previsti nel Decreto sono stati considerati di *rilevanza marginale*, e comunque coperti in termini generali dalle previsioni del Codice Etico, dei protocolli esistenti e delle prassi consolidate aziendali e/o, comunque, dalle regole specifiche di comportamento già descritte nel Modello (come ad esempio i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto; i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto, i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto; il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del Decreto; i delitti di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto; i delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui agli art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto: in relazione

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|----------------------------------|
| AFS S.P.A. |  | | D.Lgs. n. 231 del 2001 PARTE SPECIALE | |
| Emissione | 02 | 15/09/2018 | Tipo modifica | <i>Aggiornamento</i> |
| Revisione | 01 | 05/04/2019 | NOTE: | <i>Ultimo accesso 29/04/2022</i> |
| Revisione | 02 | 29/04/2022 | | |

a tale ultima categoria di reati si evidenzia che i beni culturali presenti nella biblioteca sono comunque monitorati mediante strumenti di videosorveglianza ed antitaccheggio).